Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1964, n. **1419.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un appartamento sito in Cagliari.

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare l'appartamento composto di quattro vani e numerosi servizi, situato al primo piano del fabbricato che sorge in Cagliari, via Portoscalas n. 30, di proprietà del signor Vadilonga Peltz Francesco, al prezzo di lire 6.500.000, per destinarlo a sede del dipendente gruppo regionale di detta Città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1964, n. **1420.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un appartamento sito in Napoli.

N. 1420. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per la sede del dipendente Gruppo regionale di Napoli, l'appartamento di dodici vani, compresi i servizi, situato al terzo piano (secondo piano nobile) del fabbricato che sorge in quest'ultima città, via Santa Brigida n. 64, di proprietà della signora De Paola Angela, nata Nitsch, al prezzo di lire 25.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. **1421.**

Fusione in unico ente della « Società amici dell'infanzia » e dell'« Ospedale infantile e pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi », con sede in Trieste, con la denominazione « Ospedale dell'infanzia e pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia De Manussi ».

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Società Amici dell'Infanzia » e lo « Ospedale infantile e pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi », con sede in Trieste, vengono fusi in un unico ente con la denominazione « Ospedale dell'infanzia e pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro e Aglaia De Manussi », e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. **1422.**

Fusione in unico ente della « Casa di ricovero colonnello Francesco Eliseo Mozzetti » e della « Casa di ricovero dottor Pietro Mozzetti », con sede in Vazzola (Treviso), con la denominazione di « Casa di riposo f.lli Eliseo e Pietro Mozzetti ».

N. 1422. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero colonnello Francesco Eliseo Mozzetti » e la « Casa di ricovero dottor Pietro Mozzetti », con sede in Vazzola (Treviso), vengono fuse in un unico ente con la denominazione di « Casa di riposo f.lli Eliseo e Pietro Mozzetti », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale A.C.L.I. per la istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 8 del predetto statuto, alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale è, per la durata di un biennio, così composto:

Azzi dott.ssa Ada, in rappresentanza del Centro italiano femminile;

Labor dott. Livio, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Pozzar Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Tagliamonte dott. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori del settore industriale;

Tavazza dott. Luciano, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Lionello Antonio, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Fedrizzi Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori del settore industriale;

Nuti prof. Nuto, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Scarpa dott.ssa Emilia, designata dal Centro italiano femminile in qualità di esperto;

D'Alessandro p. i. Enrico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(11424)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1964.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1964, registro n. 14 Finanze, foglio n. 259;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 settembre 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 22 maggio 1964:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1964)	3 ottobre 1964	2 aprile 1965
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1964)	20 ottobre 1964	19 aprile 1965
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1964)	3 ottobre 1964	2 aprile 1965
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 ottobre 1964)	31 ottobre 1964	30 aprile 1965
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1964)	4 ottobre 1964	3 aprile 1965
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per la estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1964)	4 ottobre 1964	3 aprile 1965
10. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
11. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1964)	7 ottobre 1964	6 aprile 1965
12. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
13. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mt. per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1964)	21 ottobre 1964	20 aprile 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
14. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 ottobre 1964)	31 ottobre 1964	30 aprile 1965
15. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1964)	11 ottobre 1964	10 aprile 1965
16. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1964)	26 ottobre 1964	25 aprile 1965
17. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1964)	11 ottobre 1964	10 aprile 1965
18. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1964)	26 ottobre 1964	25 aprile 1965
19. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1964)	25 ottobre 1964	24 aprile 1965
20. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1964)	29 ottobre 1964	28 aprile 1965
21. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1964)	26 ottobre 1964	25 aprile 1965
22. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 ottobre 1964)	31 ottobre 1964	30 aprile 1965
23. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 ottobre 1964)	6 ottobre 1964	5 aprile 1965
24. Oro fino, per la trasformazione in soluzione colloidale a base di oro, per la decorazione del vetro e della ceramica (con validità fino al 3 ottobre 1964)	4 ottobre 1964	3 aprile 1965
25. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1964)	20 ottobre 1964	19 aprile 1965
26. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1964)	7 ottobre 1964	6 aprile 1965
27. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 ottobre 1964)	26 ottobre 1964	25 aprile 1965
28. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1964)	9 ottobre 1964	8 aprile 1965
29. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio, o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre)	4 ottobre 1964	3 aprile 1965
30. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1964)	14 ottobre 1964	13 aprile 1965
31. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1964)	26 ottobre 1964	25 aprile 1965
32. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato, e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1964)	3 ottobre 1964	2 aprile 1965
33. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1964)	6 ottobre 1964	5 aprile 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1964
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 43. — BAJOCCHI

(11422)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1955, n. 449;

Visto il regolamento approvato con degio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa n. 2-1, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza (sostituisce il decreto ministeriale 16 settembre 1963).

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11115)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1964.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1338, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1965, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1965, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative;

Visto l'art. 13 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1965 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie			
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50% annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia lo importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra

busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100% e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 1. — VENTURA SIGNORETTI

(75)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/33812, divisione I, del 6 ottobre 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 250.000 (duecentocinquantamila) derivante da offerte dei professori e degli allievi dell'Istituto tecnico commerciale « L. Tanari » di Bologna, per l'istituzione d'un premio di studio annuale, da conferire ad un alunno meritevole di detta scuola media, intitolato « Premio di solidarietà Istituto tecnico commerciale « Luigi Tanari » di Bologna.

(11402)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Muzii » di Pescara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 1075, divisione 5, del 10 novembre 1964, il preside della Scuola media statale « L. Muzii » di Pescara, già scuola di avviamento industriale, è autorizzato ad accettare in nome e per conto della cassa scolastica della Scuola stessa, la donazione della somma di L. 100.000 disposta dalla sig.ra Eleonora Pironti Muzii per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Leopoldo Muzii ».

(11403)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 60, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 ottobre 1959 dalla prof.ssa Romilda Santapaola, avverso la decisione del 4 luglio 1959, con la quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto il suo gravame contro il provvedimento di esclusione dal colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, adottato, nei suoi confronti, dal provveditore agli studi di Catania.

(11394)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 56, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 marzo 1962 dalla prof.ssa Maria Sanalitro, avverso la decisione n. 3224 dell'8 febbraio 1962, adottata dal Ministero della pubblica istruzione sul suo gravame avanzato contro il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Catanzaro le aveva ridotto l'orario d'insegnamento per l'anno scolastico 1961-62.

(11395)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzioni al Consorzio di bonifica Stella delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1964, al registro n. 15, foglio n. 331, al Consorzio di bonifica Stella, ferme restando la competenza territoriale e le attuali attribuzioni di ente di bonifica, sono state affidate, con separata gestione e conseguenti oneri, le funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria per la difesa delle opere del fiume Stella nel tronco a valle della strada Flambruzzo-Rivignano fino alla foce e del tronco superiore del fiume Stella e dei fiumi Stella e Taglio e di corsi d'acqua minori.

(11351)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 maggio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto, in data 2 ottobre 1964, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 15 maggio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1964, registro n. 368 Pensioni civili, foglio n. 231, con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Giovanni Galasso, presidente della sopraindicata Commissione esaminatrice è stato collocato a riposo a decorrere dal 27 novembre 1964;

Considerata la necessità di confermare nel sopracitato incarico il dott. Galasso;

Decreta:

Il dott. Giovanni Galasso, collocato a riposo, nella qualità di presidente di sezione della Corte dei conti, a decorrere dal 27 novembre 1964, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 15 maggio 1964.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 179. — CESSARI

(36)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di meccanico, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 10 del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964 pubblica il decreto ministeriale 20 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 197, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di meccanico, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

(48)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di attrezzista meccanico od utensilista, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 10 del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 20 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 25, foglio n. 194, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di attrezzista meccanico od utensilista, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

(49)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde (4° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Palermo.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata della relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblico, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 21 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 28. — GALLUCCI

(11357)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esame a millesettecento posti di ufficiale dell'Albo nazionale nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Parte seconda - 1° supplemento al n. 33 del 21 novembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1962 relativo all'approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esame a millesettecento posti di ufficiale dell'Albo nazionale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

(47)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.